

2) Atteso che in caso di comportamento irregolare ai sensi dell'art. 202 del codice doganale che venga scoperto all'atto dell'introduzione, l'obbligazione doganale si estingue obbligatoriamente e che il sequestro di merci direttamente all'atto della sottrazione al controllo doganale, in quanto comportamento irregolare ai sensi dell'art. 203 del codice doganale, non produce per contro l'immediata estinzione dell'obbligazione doganale,

se l'art. 233, primo comma, lett. d), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che tale estinzione dell'obbligazione doganale, circoscritta espressamente ai casi in cui l'obbligazione stessa è sorta in conformità dell'art. 202 del codice doganale, soddisfa ciononostante l'obbligo della parità di trattamento di comportamenti irregolari.

(<sup>1</sup>) GU L 302, pag. 1.

**Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 dalla Coats Holdings Ltd, J&P Coats Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-36/05, Coats Holdings Ltd e J&P Coats Ltd/Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-468/07 P)**

(2007/C 297/50)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Coats Holdings Ltd, J&P Coats Ltd (rappresentanti: W. Sibree e C. Jeffs, Solicitors)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- ridurre la sanzione nei confronti della Coats in modo tale da
  - i) riconoscere il principio di uguaglianza di trattamento; e
  - ii) tenere conto delle parti sostanziali degli accertamenti della Commissione annullate dal Tribunale di primo grado che hanno ridotto la gravità della violazione e rafforzato le circostanze attenuanti.

#### Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che avendo annullato tutti gli accertamenti di fatto della Commissione riguardo alle violazioni dell'art. 81, CE eccetto un limitato accertamento — ed in particolare avendo annullato l'accertamento fondamentale della Commissione secondo cui la Coats era un membro egualmente

attivo di un accordo a tre — il Tribunale di primo grado, riducendo l'importo di base dell'ammenda solo del 20 %, non ha applicato il principio di uguaglianza di trattamento.

In via alternativa, la ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha mancato di tenere conto di tutti gli elementi della decisione che esso ha annullato riducendo la sanzione a titolo delle circostanze attenuanti.

**Ricorso proposto il 25 ottobre 2007 — Parlamento europeo/Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-474/07)**

(2007/C 297/51)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Parlamento europeo (rappresentanti: K. Bradley e U. Rosslein, agenti)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni del ricorrente

- annullare il regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2007, n. 915 (<sup>1</sup>), recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione, e
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Come colegislatore con il Consiglio, il Parlamento europeo decideva nel 2002 che talune misure di applicazione sulla sicurezza dell'aviazione non dovevano essere pubblicate. Il ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente applicato tale disposizione nell'omettere sistematicamente di pubblicare le misure di applicazione di cui non è impedita la divulgazione. Nell'adottare il regolamento 915/2007, la Commissione ha erroneamente interpretato il potere ad essa conferito dal regolamento 2320/2002, ha contravvenuto all'art. 254 CE e ai principi di democrazia, trasparenza e pubblicità degli atti legislativi, ha creato incertezza giuridica e ha omesso di fornire una motivazione adeguata.

(<sup>1</sup>) GU L 200, pag. 3